



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 13 settembre 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Bolzano
Via Lancia Strasse n. 8/A
Bolzano**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 173/2021 – Presidente dell'Ordine candidato al CPO e composizione del seggio elettorale.

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 10034 del 07/09/2021) avete richiesto se il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente che sia candidato per le elezioni del Comitato Pari Opportunità possa far parte del seggio elettorale.

Al fine di fornire la risposta al primo quesito è opportuno evidenziare che in base all'art. 7 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori approvato dal Ministro della Giustizia in data 1° giugno 2021 (di seguito solo "Regolamento elettorale") il seggio elettorale si compone del Presidente, Segretario, due scrutatori e due componenti supplenti, tutti tratti fra gli iscritti all'Albo da almeno tre anni e titolari del diritto di elettorato attivo. La seconda parte del suddetto articolo 7 esclude che i candidati alle elezioni possano far parte del seggio elettorale.

Altresì, in merito alla composizione del seggio, il comma 4 dell'art. 7 prevede che il Presidente e il Segretario dell'Ordine siano di diritto componenti del seggio e assumono rispettivamente la funzione di Presidente e Segretario del seggio. Tale funzione "di diritto" è tuttavia esclusa nel caso il Presidente e il Segretario dell'Ordine siano candidati alle elezioni.

Orbene, dall'interpretazione delle dette norme può ricavarsi che in base al Regolamento elettorale il Presidente dell'Ordine non possa assumere la funzione di Presidente del seggio se sia un candidato alle elezioni, non facendo alcuna differenza se questo sia candidato per l'elezione del Consiglio dell'Ordine o del CPO, giacché il seggio elettorale è il medesimo per entrambe le votazioni che sono indette nelle stesse giornate e con le stesse modalità (art. 8, co. 1 Regolamento per l'elezione del CPO).

Cordiali saluti.

Massimo Miani